



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2250/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 498 DEL 05/05/2021

Settore sviluppo del territorio
Ufficio ambiente

Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (ART. 14 BIS L. 241/90). APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "RAPPORTO TECNICO DI MONITORAGGIO POST OPERAM E CHIUSURA PROCEDIMENTO AMBIENTALE", DELL'EX PV CARBURANTI ENI N. 51323 - PBL SITO IN VIA VANDALINO CASU (OR).

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. - "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs 04/08 e ai sensi del D.M. 31/15;

Premesso che, a dicembre 2018, la Syndial S.p.A., mandataria della Eni S.p.A Refining & Marketing, con nota Prot. PVR - A24/2018 del 17/12/2018, (ns. prot.68379 del 20.12.18) ha presentato in relazione al procedimento ambientale avviato ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06, il documento "*Rapporto Tecnico di Monitoraggio Post Operam e Chiusura Procedimento Ambientale*", redatto dalla Società Herambiente Spa, applicato all'Ex Punto



COMUNE DI ORISTANO

Vendita Carburanti ENI n. 51323 ubicato in via Vandalino Casu, nel centro abitato di Oristano (OR);

Preso atto che alla luce dei risultati del monitoraggio post-operam, la Syndial Spa ha formalmente richiesto la chiusura del procedimento in essere;

Visti

- la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli artt. 14 e ss. della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Tenuto Conto che il Servizio Ambiente del Comune di Oristano, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 59 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e nell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della conclusione positiva del procedimento del sito PVF ENI n.51323 di via Vandalino Casu, con nota prot. n. 31223 del 29.05.2020 ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria da tenersi in forma semplificata e asincrona coinvolgendo gli enti di seguito elencati:

- ARPAS - Dipartimento di Oristano,
- Provincia di Oristano - Servizio Ambiente,
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio,
- ATS Sardegna;

Dato Atto che allo scadere del termine in data 09.06.2020, sono pervenuti i seguenti pareri da parte:

- ARPAS - Dipartimento di Oristano, prot. n. 18278 acquisito con ns. nota prot. n.33119 del 09.06.2020 , con la quale è stata richiesta formale integrazione della documentazione trasmessa con il "Rapporto tecnico di Monitoraggio Post Operam e Chiusura Procedimento Ambientale" al fine di esprimere il parere di competenza ;
- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, prot. n.12108 del 29.06.2020;

Vista la nota prot. n.12108 del 29.01.2021, della R.A.S - Assessorato della difesa dell'Ambiente, con la quale è stato demandato all'ARPAS l'espressione



COMUNE DI ORISTANO

in sede di conferenza, del parere tecnico da considerarsi esaustivo delle competenze istruttorie regionali;

Vista la nota prot. n.34014 del 12.06.2021 del Servizio Ambiente del Comune di Oristano, con la quale si è provveduto a sospendere il procedimento e richiedere alla Società Syndial Spa l'integrazione documentale, come da succitata nota dell' ARPAS;

Vista la nota n. PVR2474/2020 del 22.06.2020 della Società Syndial Spa, la quale ha trasmesso:

1. verifica diretta del rischio inalazione vapori a seguito delle quattro campagne soil gas eseguite sull'ex PV in oggetto, in particolare per la campagna di monitoraggio svolta a marzo 2018, in cui le Concentrazioni Massime Rilevate (CRS) corrispondono ai limiti strumentali del metodo di analisi utilizzato, il calcolo del rischio è stato effettuato sulla base delle concentrazioni massime rilevate tra tutte le quattro campagne di monitoraggio SGS svolte, in ottemperanza a quanto definito in sede di C.d.S. del 20/12/2016;
2. file excel contenente il calcolo del rischio effettuato sulla base delle concentrazioni massime rilevate tra tutte le quattro campagne di monitoraggio SGS svolte.;
3. tabulazione dei livelli piezometrici rilevati durante le 5 campagne di monitoraggio acque svolte da gennaio 2017 a marzo 2018 sulla rete piezometrica presente nell'area dell'ex PV.in oggetto, che evidenziano il persistere del PZ3 quale basso piezometrico.

Rilevato che, ai sensi dell'art.14 L. 241/90, la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, il Servizio Ambiente del Comune di Oristano con nota prot. n. 51664 del 09.09.2020, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria da tenersi in forma semplificata e asincrona coinvolgendo gli enti di seguito elencati:

- ARPAS - Dipartimento di Oristano,
- Provincia di Oristano - Servizio Ambiente,
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio,
- ATS Sardegna;

Dato Atto che allo scadere del termine in data 09.10.2020, sono pervenuti i seguenti pareri da parte:

- ARPAS - Dipartimento di Oristano, prot. n. 32739 del 09.10.2020;

Richiamata la nota prot. n.12108 del 29.06.2020, della R.A.S - Assessorato della difesa dell'Ambiente, con la quale è stato demandato all'ARPAS l'espressione in sede di conferenza, del parere tecnico da considerarsi esaustivo delle competenze istruttorie regionali;



COMUNE DI ORISTANO

Vista la nota prot. n.32739 del 09.10.2020 dell'ARPAS di Oristano, con la quale è stato formulato il parere istruttorio in merito all'approvazione del succitato documento della Syndial S.p.A e formulate le seguenti osservazioni:

1. Preso atto che nella CdS del 20/12/2016 è stata approvata l'AdR ed è stato definito il Monitoraggio Post Operam che ha previsto un totale di 5 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee e di 4 campagne di misura del soil gas.
2. Visto il controllo effettuato dai tecnici ARPAS durante la campagna di monitoraggio del Soil Gas di settembre 2017.
3. Considerato che gli esiti analitici hanno mostrato la conformità delle acque sotterranee alle CSC ai PoC (PZ3 e PZ8) e alle CSR ai restanti piezometri e vista l'accettabilità del rischio in riferimento al percorso inalazione di vapori outdoor.
4. Preso atto inoltre che, come previsto dalla CdS, il proponente ha effettuato le misurazioni piezometriche, durante la fase di monitoraggio Post Operam, per confermare la direzione di flusso della falda a seguito dello spegnimento dell'impianto di P&T.
5. Considerato quanto sopra si ritiene ammissibile la Chiusura del procedimento di Bonifica, salvo parere degli altri Enti Competenti.

Rilevato che i pareri richiamati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, concordano quanto segue:

- per quanto di competenza di questa Agenzia_ ARPAS - Dipartimento di Oristano, sulla base della documentazione esaminata e per quanto su esposto, si esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento, salvo parere degli altri Enti competenti;

Si richiama che, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta, i risultati dell'analisi di rischio, eseguita su uno specifico modello concettuale, in particolare, per il caso in oggetto, la destinazione considerata (commerciale industriale) costituisce vincolo di natura urbanistica;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del documento "*Rapporto Tecnico di Monitoraggio Post Operam e Chiusura Procedimento Ambientale*" della Conferenza dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di recepire, ai sensi dell'art. 14-bis e 14-quater della L. 241/90, i risultati della Conferenza di Servizi del 09.10.2020;
2. di dare atto della conclusione positiva dei lavori della CdS decisoria, svoltasi con la modalità asincrona richiamata in narrativa, relativa al procedimento ambientale avviato ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06,



COMUNE DI ORISTANO

in merito al documento "*Rapporto Tecnico di Monitoraggio Post Operam e Chiusura Procedimento Ambientale*", redatto dalla Società Herambiente SpA, applicato all'Ex Punto Vendita Carburanti ENI n. 51323 ubicato in via Vandalino Casu, nel centro abitato di Oristano (OR);

3. di prendere atto che i pareri richiamati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, concordano quanto segue:
 - per quanto di competenza di questa Agenzia_ ARPAS - Dipartimento di Oristano, sulla base della documentazione esaminata e per quanto su esposto, si esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento, salvo parere degli altri Enti competenti;
4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta, i risultati dell'analisi di rischio, eseguita su uno specifico modello concettuale, in particolare, per il caso in oggetto, la destinazione considerata (commerciale industriale) costituisce vincolo di natura urbanistica;
5. di inviare il presente atto ai seguenti destinatari:
 - R.A.S - Assessorato della difesa dell'Ambiente ;
 - ARPAS - Dipartimento di Oristano;
 - Provincia di Oristano - Settore Ambiente;
 - ATS Sardegna - S.C. Salute e Ambiente;
 - Syndial Spa;
 - Eni S.p.A Refining & Marketing;

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**